Guida al Diritto 24 ORE
SETTIMANALE DI DOCUMENTAZIONE GIURIDICA

ESENTE REGISTRAZIONE - ESENTE BOLLI

23016.14
29 OTT. 2014

Opposizione a cartella esattoriale per il recupero della sanzione di cui all'art. 18-5°-comma- legge n. 300/1970

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

R. G. 15964/201

composta dai seguenti Magistrati:

Cron. N 23016

1. Dott. Luigi Macioce -Presidente-
2. " Alessandro De Renzis -Rel. Consigliere-
3. " Giulio Maisano -Consigliere-
4. " Umberto Berrino -Consigliere-
5. " Rosa Arienzo -Consigliere-

Rep. N.

Ud.24.09.2014

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso n. 15964/2011 proposto

DA

S.p.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliata in Roma, Piazza

presso lo studio rappresentata e difesa, unitamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti

e

come da procura a margine del ricorso

Ricorrente

2678

CONTRO

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante *pro tempore* Dott n proprio e quale procuratore speciale della **(Società di INPS)**, rappresentato e difeso, in virtù di mandato speciale in calce al controricorso, sia congiuntamente che disgiuntamente, dagli Avv.ti elettivamente domiciliato nel loro ufficio presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto in Roma, Via

Controricorrente

per la cassazione della sentenza n. 640/10 della Corte di Appello di Brescia del 16.12.2010/18.01.2011 nella causa iscritta al n. 350 del R.G. anno 2010.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24.09.2014 dal Cons. Dott. ALESSANDRO DE RENZIS;

Udito l'Avv. , per delega degli Avv.ti per la ricorrente;

udito l'Avv per l'INPS;

sentito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. MARCELLO MATERA, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

I. Con ricorso, depositato il 27.04.2009, la S.p.A pro-poneva opposizione contro la cartella esattoriale, notificata dalla per il recupero da parte dell'INPS della sanzione prevista dall'art. 18 della legge n. 300 del 1970, e ciò in relazione al passaggio in giudicato della di-chiarazione di illegittimità del licenziamento, con ordine di reintegrazione, dei dipendenti e

)er periodo 2006-2007.

All'esito il Tribunale di Bergamo con sentenza n. 417 del 2010 respingeva l'opposizione.

II. Tale decisione, appellata dalla società anzidetta, è stata confermata dalla Corte di Appello di Brescia con sentenza n. 640 del 2010.

La Corte territoriale ha disatteso la preliminare doglianza dell'appellante riguardante il difetto di ulteriore motivazione della cartella esattoriale rispetto all'indicazione del titolo e del quantum della pretesa, non essendo prevista da alcuna norma di legge e non essendo correlata a poteri discrezio-nali. In ogni caso, ad avviso della Corte, l'opposizione in questione dà luogo ad un giudizio di cognizione ordinaria avendo ad oggetto la sussistenza del diritto dell'ente impo-sitore e non la regolarità formale della cartella, in ordine alla quale è sufficiente che sussistano, come riscontrato nel caso d specie, i requisiti richiesti per la sua configura-

bilità quale titolo esecutivo.

La Corte ha, poi, osservato che costituiva circostanza pacifica che gli anzidetti lavoratori erano stati reintegrati nell'organico aziendale con corresponsione della retribuzione, ma non erano stati reintegrati nell'attività lavorativa, per essere stato loro inibito l'accesso ai reparti di produzione.

La stessa Corte ha, infine, ritenuto che non sussistesse alcun dubbio sulla circostanza che i medesimi lavoratori al momento del licenziamento, e anche dopo, rivestissero la carica di dirigenti sindacali ex art. 22 della legge n. 300 del 1970.

III. La ricorre per cassazione con nove motivi, illustrati cin memoria ex art., 378 CPC.

L'INPS resiste con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo del ricorso la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 25- comma 2°- del DPR n. 602 del 1973, sostenendo che erroneamente il giudice di appello ha disatteso l'eccezione di nullità e/o inammissibilità dell'impugnata cartella per carenza di motivazione e dei requisiti formali di validità..

Il motivo è infondato.

Sul punto questa Corte (cfr sentenza n. 9965 del 2012) si è già pronunciata in analoga controversia ritenendo corretta

l'affermazione del giudice di appello circa la non necessità che la cartella esattoriale per la riscossione di contributi previdenziali contenga una motivazione ulteriore rispetto all'indicazione del titolo e del quantum della pretesa, in quanto il richiamato art. 25 richiede solo che la cartella contenga l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo, con l'avvertimento che in mancanza si procederà ad esecuzione forzata. Tali elementi sono stati individuati e riscontrati nella cartella in esame dal giudice di appello con motivazione adeguata ed immune da vizi logici e giuridici.

2. Con il secondo motivo la ricorrente deduce violazione e falsa dell'art. 18, comma 10 della legge n. 300 del 1970, rilevando che il giudice di appello non ha fatto corretta applicazione di tale norma e dell'art. 22 della stessa legge, avendo erroneamente ritenuto che i due lavoratori licenziati non fossero stati reintegrati nell'attività lavorativa, mentre era pacifico che gli stessi erano stati nuovamente iscritti a libro paga e matricola, avevano ottenuto la prestazione retributiva e avevano potuto liberamente accedere in azienda per svolgere attività sindacale.

Con il terzo motivo del ricorso la ricorrente denuncia violazione della stessa norma di cui al secondo mezzo di gravame, osservando che era stato accertato che il datore di lavoro aveva comunque consentito ai lavoratori lo svolgimento dell'attività sindacale.

Guida al Diritto
SETTIMANALE DI DOCUMENTAZIONE GIURIDICA
Settimanale di documentazione giuridica - www.guidaaldiritto.ilsole24ore.com

Gli esposti motivi, che possono essere esaminati congiuntamente, sono privi di pregio e vanno disattesi.

Invero il giudice di appello ha fornito una risposta adeguata e puntuale alla questione centrale del giudizio, riproposta in questa sede di legittimità, circa il significato da dare all'ordine di "*reintegrare il lavoratore nel posto di lavoro*" nell'ipotesi di non ottemperanza del datore di lavoro , ritenendo che una piena reintegrazione dei lavoratori potesse configurarsi soltanto con il ripristino dell'attività lavorativa e non soltanto con la loro ricollocazione nell'organico aziendale. Il che non si era verificato nel caso di specie, essendo stati i lavoratoti in questione reinseriti tra i dipendenti e non avendo potuto accedere ai reparti di produzione.

Rous. rel. est.
A. De Nuzzo

In questo senso si è espressa questa Corte (cfr cit. sentenza n. 9965 del 2012), la quale ha puntualizzato che il diritto del lavoratore non solo a percepire la retribuzione, ma anche a lavorare, si fonda sull'art. 1 della Costituzione, secondo cui la Repubblica è fondata sul lavoro, sull'art. 2 riguardante il riconoscimento di diritto dell'uomo "sia come singolo che nelle formazioni sociali", sull'art. 4 riguardante il riconoscimento del "diritto al lavoro e alla promozione delle condizioni che rendano effettivo questo diritto", che è anche un "dovere" nei confronti della società.

Nel delineato contesto di valori ordinamentali ottemperare

all'ordine di reintegrazione nel posto di lavoro" non può significare limitarsi a pagare la retribuzione e a permettere lo svolgimento dell'attività sindacale, ma significa ripristinare il rapporto di lavoro nella sua pienezza, consentendo l'esercizio dell'attività lavorativa (Cass. cit. n. 9965 del 2012).

3. Con il quarto motivo la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 Cod. Civ. e degli artt. 115 e 116 CPC, per avere il giudice di appello ritenuto i due lavoratori e irigenti sindacali ex art. 22 St.Lav,, contrariamene al fatto che *ex actis* non risultava provato che i predetti lo fossero anche nel 1996 e sino al licenziamento dell'8.04.1997.

Con il quinto motivo la ricorrente deduce violazione della normativa in materia di valutazione delle prove sotto ulteriore profilo, ossia per avere il giudice di appello supposto senza alcuna base fattuale che i predetti, componenti delle RSA, fossero anche dirigenti provinciali della RSA, a nulla rilevando che fossero dirigenti provinciali FILLEA-CGIL, ed anzi le risultanze acquisite militando in senso opposto.

Le censure, contenute nei due motivi da esaminarsi congiuntamente per essere connesse, sono infondate, in quanto involgono un riesame di questioni di fatto valutate dal giudice di merito sulla base di motivazione puntuale e logi-

ca.

4. Con il sesto motivo la ricorrente contesta al decisione di appello in relazione all'art. 18, 10° comma. legge n. 300/1970 per avere ignorato la non conoscenza da parte di essa società del "ruolo di dirigenti sindacali" ricoperto dai lavoratori.

Il motivo non ha pregio e va disatteso, in quanto la Corte, con accertamento in fatto e con specifiche argomentazioni, ha risposto alle critiche ribadendo che i predetti lavoratori rivestissero la qualità di dirigenti sindacali.

5. Con il settimo motivo la ricorrente solleva questioni di costituzionalità dell'art. 18, 10° comma , della legge n. 300 del 1970, ove interpretato come applicabile a fattispecie in cui, come nel caso di specie, venga consentito ai dirigenti sindacali reintegrati l'esercizio dell'attività sindacale in azienda.

La censura è infondata, in quanto alla luce di una interpretazione costituzionalmente orientata, quale quella seguita dalla Corte bresciana, l'irrogazione della sanzione pecuniaria prevista dalla norma in questione non avrebbe potuto essere esclusa per tutelare i lavoratori che ricoprivano anche un ruolo sindacale ed illegittimamente licenziati.

6. Con l'ottavo motivo la ricorrente denuncia omessa pronuncia sulla domanda di ricalcolo dell'aggio ex art. 17, 1° comma, del DLgs n. 112 del 1999, mentre con il nono moti-

vo la ricorrente deduce la non spettanza dell'aggio nella misura del 9%, ma in quella del 4,65 %, stante il pagamento entro 60 giorni.

Entrambi i motivi sono inammissibili, atteso che vengono introdotte questioni che non hanno formato oggetto di doglianza in appello,

7. In conclusione il ricorso è destituito di fondamento e va rigettato.

Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si e si liquidano a favore dell'INPS come da dispositivo.

P Q M

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in € 7.000,00 per compensi,oltre 100,00 per esborsi ed oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma addì 24 settembre 2014

Il Consigliere rel. estensore

Alessandro De Renzis

Il Presidente

Il Funzionario Giudiziario
Virgilio PALAGGI

Depositato in Cancelleria

oggi, 29 OTT. 2014

Il Funzionario Giudiziario
Virgilio PALAGGI